

Y 3-398

REGOLAMENTO

DELL'

Ospedale Trabucchi

di Malesco.



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA
DI TORINO
—
BIBLIOTECA

MV. - b - 4686


Regolamento

dell'

OSPEDALE TRABUCCHI

di

MALESCO



Torino 1836

Coi tipi di Giuseppe Sodratti

con perm.



BIBLIOTECA

GIOVACHINO LUIGI TRABUCCHI, del Comune di Malesco, che passò agli estinti il 4 febbraio 1852, con suo testamento fatto a Parigi il 50 dicembre 1828, fra le altre lasciò la seguente disposizione: *Je lègue pour le soulagement des pauvres malades de la Commune de Malesco, où je suis né, une partie du rez-de chaussé de la maison de Corgioli, qui nous appartient, laquelle sera disposée en Hôpital composé de deux lits pour les hommes, et de deux pour les femmes pour recevoir les personnes, que l'Administration de l'Hôpital ne pourrait pas faire soigner chez-elles, et pour l'entretien de cet Établissement je lègue une rente annuelle, et perpétuelle de trois mille francs par an, hypothéquée sur la meilleure de nos propriétés de Paris. La distribution de ces fonds, et l'Administration de cet Établissement sera réglée par les Autorités locales en presence de Monsieur le Curé, et les membres de notre famille.*

L'Amministrazione del luogo pio come sovra istituito, dopo di avere provveduto alla compilazione del relativo Regolamento, e d'averne ottenuta la superiore approvazione, ne ha pure ordinata la stampa sia per assicurarne la perpetua esecuzione, come per rendere pubblica la pia istituzione, ed indelebile la memoria del benemerito Fondatore. Possa quell'anima benefica dalla superna sede dei Giusti penetrare nei tuguri dei poveri di Malesco; possa ivi accogliere le riconoscenti lagrime, le benedizioni di tanti infelici per lei salvi, per lei liberati da cruda miseria, da immatura morte; e possa infine rimirare da lassù l'intiera popolazione di Malesco, che non cessa, e non cesserà giammai dal celebrare il nome, e la memoria dell'ottimo, dell'incomparabile Benefattore GIOVACHINO LUIGI TRABUCCHI.

Regolamento

dell'

OSPEDALE TRABUCCHI

In seguito alla delegazione contenuta in atto di questa Veneranda Congregazione di carità locale del ventisette scorso maggio, i sottoscritti avvocato Giovanni Battista Pecora, Giudice per S. M. del Mandamento, Carlo Cavalli Dottore in Filosofia, Medicina e Chirurgia, e Giovanni Antonio Cavalli Chirurgo e Sindaco del Comune, presentano il seguente Regolamento per l'Ospedale Trabucchi lasciato con testamento olografo, fatto a Parigi da Giovachino Luigi Trabucchi il 30 dicembre 1828, per la cura dei poveri infermi del luogo di Malesco sua patria.

CAPITOLO PRIMO

Erezione, ed Amministrazione.

1. L' Ospedale fondato dall' ora defunto sig. Giovachino Luigi Trabucchi, porterà il nome di OSPEDALE TRABUCCHI.
2. Esso avrà principio dal giorno in cui il presente Regolamento riceverà la superiore approvazione.
3. Lo Stabilimento, giusta la mente del Fondatore, non potrà giammai convertirsi ad altro uso, fuorchè alla cura degli infermi poveri del Comune di Malesco.

4. Il locale da convertirsi ad uso d' Ospedale per i poveri infermi, che non possono essere curati alle proprie case, e già disposto dal Testatore, verrà prescelto dall' Amministrazione dietro il parere medico-chirurgico, e nel medesimo saranno eretti quattro letti, due per i maschi, ed altrettanti per le femmine. Gli uni però non potranno essere nell'uguale stanza degli altri.
5. L' Amministrazione dello Stabilimento è costituita dalla Congregazione di carità locale in presenza dei membri della famiglia del Fondatore.
6.
7. L' Amministrazione ha la superiore direzione, e l'ispezione del personale addetto al pio luogo; essa si raduna in un locale apposito; delibera alla pluralità dei voti intorno alla nomina degl' impiegati dell' Ospedale; alle spese e provviste da farsi; ai soccorsi straordinari da accordarsi; al modo d' impiegare gli avanzi, e formare un fondo di riserva pel caso di grandi epidemie, oppure di supplire al deficit dell'annata; in una parola intorno a tutto ciò che riflette l'interesse, il regolare andamento del pio luogo, e l'esecuzione del presente Regolamento.
8. Nella prima quindicina dei mesi di gennaio, e luglio d'ogni anno l' Amministrazione si raduna per formare la lista delle famiglie povere, che nell'entrante semestre devono essere considerate come appartenenti all'Ospedale, e per ricevere dall' Economo i conti dello scaduto semestre.
9. Tutte le deliberazioni dell' Amministrazione sono scritte su di un libro apposito da conservarsi nel locale, e sottoscritto da tutti gl' intervenienti.
10. Occorrendo la parità dei voti, si avrà per valida quella deliberazione, che ha ottenuto il voto del Giudice del Mandamento.

11. L'Amministrazione viene convocata dietro gli avvisi fatti pervenire un giorno prima a ciascuno dei membri per cura di uno de' di lei membri nati, e s'intenderà legittimamente congregata, quando vi sono presenti i due terzi degli individui, che la compongono. Ogni membro però ha il diritto di far convocare l'Amministrazione quando creda di proporre qualche affare importante per l'interesse dello Stabilimento.
12. Nelle adunanze dell'Amministrazione non si potranno giammai trattare affari estranei all'Ospedale Trabucchi, ed ogni deliberazione contraria al presente non potrà aver effetto.
13. Nella sala destinata alle congreghe si terranno costantemente affissi il ritratto del Fondatore, la lista dei membri componenti l'Amministrazione; quella delle famiglie povere deliberata al principio di ciascun semestre; quella degl'impiegati del pio luogo, e la copia autentica del presente Regolamento.

CAPITOLO SECONDO

Ammalati, e loro trattamento.

14. Allorchè un individuo delle famiglie povere comprese nell'elenco semestrale formato dall'Amministrazione cade ammalato, oppure si trova prossimo al parto, i di lui parenti dovranno renderne avvertito l'Economo, il quale secondo i casi, e col mezzo degl'Infermieri sarà tenuto di trasmettere immatinenti notizia al Medico, al Chirurgo, ed alla Levatrice del pio luogo.
15. Gl'infermi, che per natura della loro malattia, e per giudizio medico non si possono curare alle proprie case, saranno trasportati nel locale dell'Ospedale, e quando vi si rifiutassero, cesseranno di aver diritto a qualunque siasi soccorso.

16. Cesseranno pure dall'appartenere allo Stabilimento quegli individui le di cui malattie venissero prolungate per propria malizia , trascuraggine , od insubordinazione alle ordinazioni medico-chirurgiche ; come pure quelli, che simulassero qualunque siasi infermità, e che mancassero di subordinazione agli impiegati dell'Ospedale.
17. Ogni individuo appartenente alle famiglie povere del Comune, affetto da malattia febbrile acuta, riceve a spese dell'Ospedale cura medico-chirurgica, medicinali, dieta; e ciò tanto che esso si trovi al proprio domicilio, che nel locale dello Stabilimento.
18. Il solo ricoverato nell'Ospedale riceve pure a spese del pio luogo letto, lingerie, ed assistenza; salvo qualche caso straordinario, in cui dietro le rimostranze del Medico, o del Chirurgo, l'Amministrazione potrà estendere simili soccorsi agli infermi ricoverati a domicilio.
19. Le somministranze di lingerie, od altro fatte agli infermi a domicilio, saranno restituite in lodevole stato e ripulite al pio luogo, tostochè l'ammalato cesserà d'esserlo, o per guarigione, o per morte.
20. Le puerpere povere, e prive di sussistenza ricevono pure la dieta ordinata dal Medico per lo spazio di giorni quindici.
21. Nessun ammalato cronico può appartenere allo Stabilimento per lo spazio di oltre giorni quaranta, meno qualche caso straordinario, in cui venisse dal Medico dichiarato essere necessaria una cura, ed un'assistenza più lunga per ottenere una totale guarigione, o per lo meno una guarigione pagliativa.
22. Le diete, a cui hanno diritto gli ammalati tanto esterni, che interni dell'Ospedale Trabucchi, si dividono in *prima*, *seconda*, e *terza*.
La *dieta prima* consiste in tre pantriti al giorno, ed ogni pantrito viene costituito da un'oncia e mezza di

pane di formento, un' oncia di butirro fresco, e dieci oncie di acqua col sale necessario.

La *dieta seconda* consiste in due pantriti come sopra, ed in due zuppe con due ova. La zuppa viene formata da due oncie di pane, un' oncia e mezza di butirro fresco, e dieci oncie di acqua col sale necessario.

La *dieta terza* consiste in due zuppe come sopra; una minestra; sette oncie di pane, dieci di vino; sei di carne, e due ova. La minestra può essere di riso, o di vermicelli; avrà il peso di oncie quattordici, e cotta, come le zuppe, nel brodo di carne fresca di vitello, o di manzo.

23. Le diete vengono compartite, e distribuite agli ammalati nelle ore, e modi che saranno dal Medico designati.
24. Nessun ammalato può godere della dieta terza per più di cinque giorni, salvo qualche caso straordinario da dichiararsi dal Medico.
25. È proibito agli ammalati dell' Ospedale Trabucchi tanto esterni, che interni di cedere contro pagamento qualunque siasi porzione delle diete loro distribuite, e ciò sotto pena di essere privati immediatamente da ogni sussidio.
26. Nel caso che una partoriente appartenente alle famiglie povere non potesse o per malattia, o per mancanza di latte allevare il proprio figlio, sarà questo fatto allattare a spese dello Stabilimento. Ciò però non può aver luogo senza che consti da certificato medico dell'impotenza della madre, e senza che vi preceda l'annuenza dell'Amministrazione.
27. L'allattamento a spese dell'Ospedale cessa col cessare dell'impotenza della madre, ed in ogni caso poi allorchè il bambino compie il suo ottavo mese d'età, epoca in cui sarà restituito ai parenti.
28. Le nutrici pagate dal pio luogo ricevono la somma

di lire sette, e centesimi cinquanta per ogni mese. Resta sempre a carico delle famiglie la somministrazione dei necessari utensili, e lingerie.

CAPITOLO TERZO.

Personale dello Stabilimento.

29. Il Personale dello Stabilimento viene costituito: 1.° da un Dottore in medicina: 2.° da un Chirurgo: 3.° da una Levatrice: 4.° da un Economo: 5.° da un Fornitore: 6.° da due Infermieri, uno maschio e l'altro femmina.
30. Tutti questi impiegati, meno il Fornitore, ricevono uno stipendio fisso annuo, pagato di semestre in semestre, e mediante il quale sono essi obbligati rispettivamente a prestare i propri servizi nel modo che segue, cioè.

Del Medico.

31. Il Medico ha l'ispezione, e la direzione medico-chirurgico-ostetrica dell'Ospedale.
32. Esso invigila impertanto se il servizio sanitario viene eseguito con esattezza; se i cibi, ed i medicamenti sono di buona qualità, se i letti, le lingerie, ed il locale sono mantenuti colla dovuta proprietà, se in una parola la cura, e l'assistenza degli ammalati procedono come conviensi. In caso contrario, ne rende avvertita l'Amministrazione, e suggerisce le misure da prendersi onde riparare gl'inconvenienti.
33. Nei casi urgenti, e quando per circostanze impreviste non possa prontamente radunarsi l'Amministrazione, il Medico è autorizzato di accordare provvisoriamente i soccorsi straordinari, di cui ai §§ 18, 21, 24, 26.

34. Appena ricevuto l'avviso di cui al § 14, il Medico è obbligato di visitare, e successivamente di curare gratuitamente, e sino alla perfetta guarigione tutte le persone affette da malattia medica, ed appartenenti alle famiglie povere comprese nell'elenco, di cui al § 8, sieno esse nell'Ospedale, od a domicilio.
35. Il Medico nelle sue visite viene accompagnato dagli Infermieri, e prescrive la dieta, ed i medicamenti, che crede necessari.
36. Le ricette per la prescrizione dei medicamenti hanno un numero progressivo, e sono stampate a spese dello Stabilimento secondo il Modulo N.º 1, portato in calce del presente.
37. Le prescrizioni delle diete si fanno pure dal Medico per iscritto in una cedola stampata a spese dello Stabilimento, e secondo il Modulo N.º 2.
38. Il Medico ha pure l'obbligo di assistere il Chirurgo nelle grandi operazioni, e nelle cure interne, che potrebbero esigere le malattie chirurgiche.
39. Egli è poi obbligato di fornire all'Amministrazione tutti quegli schiarimenti di cui potrebbe abbisognare per lo migliore andamento del pio luogo, ed alla fine d'ogni anno di presentare un quadro statistico delle malattie curate, e del loro esito.
40. Il Medico nominato dall'Amministrazione è irremovibile, salvo il caso in cui trascurasse gli obblighi sovrascritti, e specialmente la cura degli infermi. Esso ha lo stipendio annuo di lire trecento nuove di Piemonte

Del Chirurgo.

41. Il Chirurgo, come il Medico, è obbligato di visitare, e curare gratuitamente sino alla perfetta guarigione gli infermi poveri affetti da malattie chirurgiche, ed appartenenti all'Ospedale.

42. Esso è pure obbligato di eseguire le operazioni di bassa chirurgia, e di applicare i rimedi esterni, che vengono ordinati dal Medico.
43. Deve assistere le partorienti quando la Levatrice dubitasse del parto naturale, e lo richiedesse.
44. È pure obbligato di seguire il Medico nelle sue visite quando ne venisse richiesto, e di fornirgli il proprio parere nelle affezioni accompagnate da alterazioni organiche.
45. Le prescrizioni dei rimedi, o della dieta si fanno dal Chirurgo, sì, e come resta prescritto per il Medico, e di cui ai §§ 36, 37.
46. Il Chirurgo è poi obbligato di eseguire gratuitamente tutte le operazioni di alta chirurgia, che in concorso del Medico saranno giudicate necessarie, e provvedere ove d'uopo, a sue spese gl'istrumenti, e ferri necessari; non che di fare annualmente la vaccinazione.
47. Anche il Chirurgo nominato dall'Amministrazione è irremovibile, salvo i casi previsti nel § 40. Esso ha uno stipendio annuo di lire duecento di Piemonte nuove.

Della Levatrice.

48. La Levatrice è obbligata di assistere gratuitamente tutte le donne partorienti appartenenti alle famiglie povere, e ciò dall'incominciamento dei dolori sino al totale compimento del parto, e sino a che la puerpera non abbia più bisogno d'aiuto per causa del parto.
49. Essa è pure obbligata di prestare le solite cure al neonato sino a che abbia ricevuto il Santo Battesimo.
50. Nel caso di parti non naturali, dovrà assistere, e coadiuvare il Chirurgo in tutto ciò, che potrà da lei dipendere.

51. È proibito alla Levatrice di ricevere qualunque siasi anche volontaria retribuzione dalle famiglie delle partorienti povere, e di esigere alcuna cibaria, quand'anche il travaglio fosse lungo.
52. La Levatrice del pio luogo ha uno stipendio annuo di lire ottanta nuove di Piemonte.

Dell' Economo.

53. L'ufficio dell'Economo dell'Ospedale Trabucchi sta nel ricevere l'annuo reddito, pagare gli stipendi fissi, i medicinali, le diete, e tutte le spese ordinate dall'Amministrazione; fare le occorrenti provviste, e tenere i registri prescritti.
54. I registri da tenersi dall'Economo sono: 1.º quello degli ammalati, dei medicinali, delle diete, e delle lingerie loro somministrate: 2.º quello dell'introito, e dello speso: 3.º quello delle lingerie, mobili, e suppellettili dell'Ospedale: 4.º finalmente quello delle deliberazioni dell'Amministrazione, che dovranno essere da lui redatte, facendo in ciò le veci di Segretario. Esso è pure obbligato di redigere le liste delle famiglie povere approvate dall'Amministrazione, e quella degl'impiegati del pio luogo, per essere affisse nel locale delle deliberazioni.
55. Appena ricevuto l'avviso dell'esistenza di un ammalato povero, non solo dovrà far prevenire il Medico, il Chirurgo, o la Levatrice, come al § 14; ma dovrà trascrivere il nome, e cognome dell'ammalato, la famiglia a cui appartiene; la data dell'incominciamento, ed a suo tempo del termine della malattia alla testa di ciascun foglio del primo registro. Successivamente verranno registrate su questo foglio: 1.º il numero, e la

data delle ricette: 2.º il numero, la data, e la natura delle cedole di dieta lasciate dal Medico, o Chirurgo per tale ammalato: 3.º le lingerie, od altre somministrazioni fatte d'ordine del Medico, o dell'Amministrazione (Vedi modulo N.º 3). Allorchè poi lo Speciale avrà presentato il suo conto semestrale, l'Economo anderà riempiendo la colonna dell'importo delle rispettive ricette.

56. Quando gl'Infermieri per ordine del Medico non potessero assentarsi dall'Ospedale, ed ottenessero la dispensa di cui al § 75, l'Economo è autorizzato di spedire alla Spezieria, oppure dal Medico, o Chirurgo altra persona a spese del pio luogo.
57. Alla fine d'ogni semestre l'Economo presenta all'Amministrazione: 1.º il conto specificato del suo debito, e credito: 2.º il conto dello Speciale colle relative ricette: 3.º il quadro delle diete somministrate nel semestre, pure colle relative cedole: 4.º il registro di cui al § 55. debitamente riempito.
58. Approvati dall'Amministrazione l'uno, e gli altri, nell'eguale seduta l'Economo distende i relativi mandati di pagamento, e ciò anche per gli stipendi fissi, quali mandati, tosto firmati dall'Amministrazione, vengono consegnati ai rispettivi creditori, e prontamente pagati contro ricevuta da apporsi allo stesso mandato. Tali pagamenti poi vengono dall'Economo portati a credito nel conto del semestre successivo.
59. L'Economo non solo deve, immediatamente ricevute, registrare le ricette, e le cedole di dieta; ma è pure tenuto di curare che le une, e le altre vengano subito spedite od alla Spezieria, od al Fornitore. È poi tenuto di dare pronto avviso a quest'ultimo tostochè un ammalato cessa di aver diritto alla dieta o per guarigione, o per morte.

60. È pure tenuto di invigilare a che il servizio dell'Ospedale tanto interno, che esterno proceda esattamente, e di informare il Medico, o l'Amministrazione in caso contrario.
61. L'Economo non può assentarsi dal Comune senza lasciar persona abile, che ne faccia le veci, e per la quale sarà sempre responsabile.
62. Quando l'Economo dell'Ospedale non sia notoriamente responsabile, e possidente per la somma di lire cinquemila, sarà tenuto prima di assumere le funzioni, di prestare una cauzione ipotecaria per la somma di lire mille, e cinquecento.
63. L'Economo non è amovibile se non nel caso d'inoservanza degli sovrascritti obblighi, oppure quando non conservasse i di lui registri in dovuta forma, e non potesse presentare all'Amministrazione la somma di cui rimane debitore alla fine del semestre.
64. Egli ha l'annuo stipendio di lire dugento nove di Piemonte.

Del Fornitore.

65. Il Fornitore dell'Ospedale Trabucchi chiamasi quello, che si assume l'obbligo di somministrare ai singoli ammalati tanto ricoverati, che a domicilio le diete assegnate dal Medico, o dal Chirurgo.
66. L'ufficio di Fornitore viene appaltato di triennio in triennio, ed accordato a chi sarà ravvisato idoneo dall'Amministrazione a tale impiego, ed offrirà una diminuzione ai primi prezzi delle singole diete fissati come segue: dieta prima centesimi trenta: dieta seconda centesimi cinquanta: dieta terza lire una.
67. Tosto ricevuta la cedola prescrivente la dieta, il Fornitore è obbligato di somministrare nelle ore pre-

scritte dal Medico agli Infermieri per gli ammalati interni, ed ai parenti per gli esterni quanto viene prescritto dalle rispettive diete, e di cui al § 22.

68. Tanto i cibi, che il vino da somministrarsi devono essere di perfetta qualità, e quando, dietro riclamo degli ammalati, o loro parenti, vengano trovati dal Medico, o Chirurgo cattivi, o mal preparati, saranno rigettati, ed obbligato il Fornitore a prepararne, o somministrarne dei migliori.
69. Occorrendo però che malgrado tali misure, e malgrado le rimostranze degli impiegati nell'Ospedale il Fornitore continuasse a somministrare cibi di cattiva qualità, sarà egli privato del suo impiego, ed aperto un nuovo appalto per tali somministrazioni a tutto suo rischio, e pericolo sino al termine del triennio.
70. Gli ammalati a domicilio potranno esigere dal Fornitore, quando vi concorra l'annuenza del Medico, le diete loro rispettivamente assegnate in danari contanti, mediante la diminuzione di centesimi cinque per la dieta prima, dieci per la seconda, e quindici per la terza dal prezzo pel quale le furono aggiudicate.
71. Il Fornitore tosto ricevuta la cedola di dieta continua a somministrarla giornalmente sino a che venga questa sostituita da un' altra, oppure dalla dichiarazione che l'ammalato ha cessato di aver diritto alla medesima.
72. Alla fine d'ogni semestre il Fornitore presenta il suo conto ammalato per ammalato corredato dalle rispettive cedole, e ne riceve il mandato di pagamento.

Degli Infermieri.

73. L'Infermiere, e l'Infermiera dell'Ospedale Trabucchi dipendono direttamente dagli ordini del Medico, e del Chirurgo, che sono obbligati di esattamente eseguire.

74. Essi sono tenuti di assistere con assiduità, zelo, e dolcezza gli ammalati, che vengono ricoverati nell'Ospedale, e ciò non solo di giorno, ma pure di notte, quando venga ordinato dal Medico.
75. Devono pure seguire il Medico, ed il Chirurgo nelle loro visite a domicilio; raccogliere le ricette, e le cedole di dieta, e portarle subito dopo la visita all'Economo, e poscia al Fornitore, od allo Speciale, per la relativa esecuzione, o spedizione. Dall'obbligo però di recarsi alla Spezieria per prendere i medicamenti potranno venire dispensati dal Medico, o dal Chirurgo quando vi fosse nell'Ospedale un ammalato grave, che richiedesse una continua assistenza, ed allora si supplirà come resta prescritto al § 56.
76. Gli Infermieri sono pure tenuti di recarsi, nelle ore prescritte, dal Fornitore per ritirare le diete assegnate, e queste portarle ai rispettivi ammalati.
77. Essi sono pure in obbligo di preparare nell'interno del locale quelle decozioni, od altro che venissero ordinate dal Medico.
78. Essendovi ammalati nell'Ospedale, fuori del tempo richiesto per l'esecuzione delle sovrascritte incombenze, non potranno assentarsi nè di giorno, nè di notte.
79. Non essendovi bisogno della loro presenza nell'Ospedale, il Medico potrà pure loro ordinare di assistere qualche ammalato esterno, che mancasse dei propri parenti, e conseguentemente della voluta assistenza.
80. La nettezza tanto degli ammalati ricoverati, che dei letti, e del locale incombe per dovere, ed intieramente agli Infermieri. Lo sbianchisaggio però delle lingerie resta a carico del pio luogo.
81. Gli obblighi sovra espressi s'intendono relativi all'Infermiere per gli ammalati maschi, ed all'Infermiera per le femmine. L'uno però sarà tenuto di coadiuvare

l'altro quando vi fosse il bisogno, e venisse dal Medico ordinato.

82. L'Infermiere è poi tenuto in particolare di recare l'avviso ai membri componenti l'Amministrazione per le adunanze, quando gli venga ordinato da uno dei membri nati dell'Amministrazione stessa.
83. Egli è pure ad esclusivo carico dell'Infermiere il portarsi di notte alla Spezieria, o dal Fornitore, quando ciò fosse necessario, ed ordinato dal Medico.
84. Gli Infermieri, che non eseguissero i sovrascritti obblighi, che si mostrassero negligenti cogli ammalati; che mancassero della dovuta subordinazione al Medico od al Chirurgo, saranno prontamente licenziati.
85. L'Infermiere ha lo stipendio annuo di lire cento cinquanta, e l'Infermiera di lire cento venti nuove di Piemonte.

CAPITOLO QUARTO

Calcolo presuntivo.

86. Ritenuto che l'Ospedale Trabucchi ha l'annuo reddito di lire tre mille annue, il presente Regolamento, ed il piano di cura nel medesimo contenuto, si appoggiano al seguente calcolo presuntivo.
87. Il Comune di Malesco ha una popolazione di circa seicento anime: ducento di queste, ed anche trecento, si faccia rapporto, appartenere alle famiglie povere da curarsi a spese del pio luogo. Le infermità, fatto il calcolo di un novennio, non hanno giammai superato il dieci per cento della popolazione; ma per abbondanza si porti questo numero al quindici per cento; si avranno così quarantacinque ammalati da curarsi all'anno. Ora valutando la durata delle singole malattie a giorni vent'uno; nove di dieta prima a centesimi trenta

per giorno ; sei di dieta seconda a centesimi cinquanta;
cinque di dieta terza a lire una , ne viene , che ogni
ammalato costerà in diete lire dieci , e centesimi set-
tanta , ossia il totale degli ammalati lire quattrocento
ottant'una , centesimi cinquanta

Si aggiunga la somma di lire nove , e
centesimi trenta pei medicinali , ossia per
il totale degli ammalati quella di lire quat-
trocento diciotto , e centesimi cinquanta .

Si aggiungano pure per gli stipendi fissi
come avanti stabiliti

Per lingerie , sbianchisaggio ed impreviste

481	50
418	50
1200	
300	
<hr/>	
2400	

Si avrà dunque la totale di lire due mille,
e quattrocento di spesa annua ; che è quanto
dire anche nel peggiore evento di straordinarie malattie
si avrebbero ancora lire seicento annue di rimanenza
per fondo di riserva, e per soccorsi, o disgrazie impreviste.

Fatto a Malesco il giorno 10 giugno 1834.

Sottoscritti all'originale :

PECORA AVVOCATO GIO. BATTISTA.

CAVALLI DOTTORE CARLO.

CAVALLI CHIRURGO GIO. ANTONIO.

MODULO N.° I.

N.°	OSPEDALE TRABUCCHI
<i>Addì</i>	
<i>Ammalato</i>	
<i>R</i>	
<i>Registrata, e spedita lo stesso giorno</i>	
ECONOMO	

MODULO N.° II.

N.°	OSPEDALE TRABUCCHI
<i>Addì</i>	
<i>Ammalato</i>	
<i>Si assegna la dieta</i>	<i>sino a nuovo ordine</i>
<i>Registrata, e spedita al Fornitore</i>	
ECONOMO	

MODULO N.º III.

Foglio primo.

Angelo Sobianchi d'anni 23, della famiglia Giuseppe Sobianchi al N.º 7 dell'Elenco, notificato (o ricevuto) ammalato il giorno 1 giugno 1834, e dato guarito dal Medico il giorno 20 detto mese.

I. MEDICINALI.

1. giugno suddetto	V.º Ricetta N.º 7 sottoscritto	
	Dott. Acquisgrana . . .	L.
3. detto	V.º Ricetta N.º 13 idem »	
4. detto	V.º Ricetta N.º 18 idem »	
7. detto	V.º Ricetta N.º 28 idem »	

Medicinali Totale L.

2. DIETE.

1. giugno sudd.	V.º Cedola N.º 3 <i>dieta prima</i> : sottos.	
	Dott. Acquisgrana . . .	L. » 30
	Continuata sino al giorno 7 in-	
	clusivo : diete N.º 6 . . .	» 1. 80
8. detto	V.º Cedola N.º 10 <i>dieta seconda</i> :	
	sottos. Dott. Acquisgrana . . .	» » 50
	Continuata sino al giorno 15 in-	
	clusivo : diete N.º 7 . . .	» 3. 50
16. detto	V.º Cedola N.º 24 <i>dieta terza</i> :	
	sottos. Dott. Acquisgrana . . .	» 1.
	Continuata sino al giorno 20 in-	
	clusivo : diete N.º 4 . . .	» 4.
	Diete Totale L.	<u>11. 10</u>

Lo speso dell'ammalato Angelo Sobianchi è dunque :

In medicinali L.

In diete. . L. 11. 10

L.

3. LINGERIE, ED ALTRO

somministrato d'ordine del Medico.

3. giugno. Lenzuola di tela segnate N. 3, 4 N.º 2
 Coperte col N.º 7 » 1
 Fascie coi N. 3, 10, e 17 » 3
 20. detto Restituiti detti effetti in lodevole stato.

L' ECONOMO N. N.

Approvato dalla Congregazione di carità locale con atto d' oggi alla presenza dei membri della famiglia Trabucchi, colla cancellazione del paragrafo sesto, e colla riduzione a sole lire cento settanta all'Economo, ed a lire mille, e venti degli stipendi fissi.

Malesco il diciassette giugno mille ottocento trentaquattro.

Sottoscritti all'originale: Pecora Giudice — Del Signore Martino, Arciprete — Cavalli Sindaco — Mellerio Luigi, Coadiutore titolare — Salati Gio. Maria — Sotta Francesco Maria Luigi — Barbieri Francesco Maria — Polini Gio. Antonio, membro della famiglia Trabucchi — Trabucchi Bartolommeo, membro della famiglia — Sacerdote Bartolommeo, sotto-Segretario.

Congregazione
PRIMARIA GENERALISSIMA
DI CARITÀ

Avendo la Congregazione Primaria Generalissima attentamente esaminato l'Ordinato della Congregazione di Carità di Malesco, ed il Regolamento ivi unito dell'Ospedale Trabucchi da essa amministrato, nel mentre la medesima è concorsa nell'avviso dell'istessa Congregazione locale doversi togliere l'articolo sesto perchè basta l'espressione dell'articolo quinto relativa alla famiglia del pio benefattore, sotto qual espressione si saprà sempre chi potrà aver diritto; come pure potersi ridurre a lire cento settanta lo stipendio dell'Economo; non ha potuto a meno, nel resto, di encomiare il modo chiaro col quale fu redatto il detto Regolamento, le di cui disposizioni non potrebbero essere nè più savie, nè più adattate allo scopo prefisso. Epper ciò lo ha di buon grado approvato in ogni sua parte, sotto la riserva per altro di farvi quelle aggiunte, e variazioni, che col tempo esiger possa il maggior interesse, e vantaggio dell'Ospedale.

Nel restituire pertanto ecc. ecc.

Torino il 30 agosto 1834.

Il Direttore Segretario, sottoscritto DELLAVALLE.



